

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "QUAVIO ONLUS

- ASSOCIAZIONE QUALITA' DELLA VITA IN ONCOLOGIA"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460, è costituita un'associazione denominata "QUAVIO ONLUS - ASSOCIAZIONE QUALITA' DELLA VITA IN ONCOLOGIA", che potrà appellarsi brevemente QUAVIO ONLUS. Essa potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, secondo le vigenti norme di legge.

E' fatto obbligo all'Associazione di utilizzare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".

Art. 2 - SEDE

L'associazione ha sede legale ed operativa in Siena; si indica quale indirizzo attuale della sede operativa Via Don Minzoni n. 43. Nell'ambito dello stesso Comune l'indirizzo della sede potrà essere variato in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Art. 3 - DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050; potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci; con analogha deliberazione l'Associazione potrà essere sciolta anticipatamente.

Art.4 - SCOPI

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

L'Associazione agisce nell'ambito delle previsioni del D. Lgs 4 dicembre 1997 numero 460 ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria e della formazione, e precisamente:

- tutela la qualità della vita delle persone affette da tumore e da patologie croniche e degenerative;
- sostiene l'assistenza, la ricerca, la didattica relativamente ai malati oncologici ed ai pazienti con patologie croniche e degenerative;
- promuove la valorizzazione degli aspetti psicologici, sociali e spirituali nella cura dei tumori e delle patologie croniche e degenerative;
- sviluppa tutte le forme d'assistenza domiciliare sia a valenza sociale che ad alto contenuto professionale quale l'ospedalizzazione domiciliare;
- difende e tutela gli interessi e la salute delle persone ammalate e delle loro famiglie in tutte le dimensioni: fisiche, psichiche, sociali e spirituali;
- diffonde una corretta educazione sanitaria delle cure palliative attraverso convegni, congressi, simposi, conferenze, cerimonie, seminari, corsi di formazione, indagini, pubblicazioni, premi, borse di studio;
- promuove il ruolo dei professionisti nello sviluppo del volontariato organizzato nelle sedi ospedaliere e territoriali;

- promuove la realizzazione di poli in cure palliative efficienti mirati alla tutela della qualità della vita delle persone ammalate e rispondenti a tutte le richieste assistenziali in ambito ospedaliero, distrettuale e domiciliare;
- formula e realizza proposte agli Organi istituzionali locali, regionali nazionali e internazionali;
- assume iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti all'associazione e degli operatori socio sanitari;
- sensibilizza e informa i mass media.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

L'Associazione potrà, tuttavia, svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs 4 dicembre 1997 numero 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le finalità dell'Associazione possono essere raggiunte autonomamente o in collaborazione e in convenzione con altre Associazioni, Organizzazioni, Enti pubblici e privati. L'Associazione potrà promuovere la realizzazione di centri di servizio a disposizione del volontariato che opera nel settore delle patologie oncologiche, croniche e degenerative.

La finalità di solidarietà sociale s'intenderà realizzata anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci.

Art.5 - SOCI E SOSTENITORI

1) Possono far parte dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano a realizzarle, nel rispetto del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno. La disciplina del rapporto associativo è uniforme e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, essendo espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per approvazione e le modificazioni dello statuto, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'eleggibilità degli organi amministrativi è libera ed è garantito il rispetto del principio del voto singolo, della sovranità dell'assemblea dei soci, della democraticità dei criteri di ammissione o esclusione dei soci, dei criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle loro deliberazioni e dei rendiconti di gestione.

Nella QUAPIO ONLUS è altresì sancito il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa.

2) L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, nella quale egli dichiara di condividere le finalità dell'associazione e si impegna a realizzarle e a rispettare le disposizioni dello statuto e dei

regolamenti.

3) La qualità di socio si acquista al momento della decisione del Consiglio Direttivo, e non può essere trasmessa a terzi. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'associazione è composta dalle seguenti categorie:

1) Soci con diritto di voto:

A. - volontari, che prestano la loro attività personale, spontanea e gratuita per il raggiungimento degli scopi dell'associazione; che s'impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo nonchè ad operare materialmente per la realizzazione degli scopi dell'Associazione;

B. - benefattori, che versano la quota annuale e altri eventuali contributi e partecipano anche alla vita sociale dell'associazione.

2) Soci senza diritto di voto:

A. - sovventori: persone fisiche o giuridiche che chiedono di contribuire soltanto economicamente alla realizzazione degli scopi istituzionali dell'associazione.

B. - soci onorari: persone fisiche e giuridiche che tramite la loro immagine pubblica, qualità, sostegno o patrocinio possano contribuire in maniera determinante alla buona riuscita delle finalità dell'associazione. Essi hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Questi ultimi possono partecipare all'assemblea ed intervenire, ma senza diritto di voto e senza possibilità di ricoprire cariche elettive.

I soci sovventori e onorari non sono computati ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee.

Le quote o il contributo associativo non sono nè trasmissibili agli eredi nè soggetti a rivalutazione.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno un socio, dal Consiglio Direttivo, che si esprime a maggioranza assoluta dei suoi membri.

L'Associazione è costituita da non meno di cinque soci.

Qualora, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisse, esso dovrà essere reintegrato dal Consiglio Direttivo nel termine massimo di un anno.

L'ammissione dei soci sovventori ed onorari è deliberata, su domanda scritta del richiedente dal Consiglio Direttivo, che si esprime a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Ogni socio assume l'obbligo di osservare lo Statuto e i regolamenti sociali e si impegna, in particolare, a partecipare alle attività e alle manifestazioni sociali, a versare le quote stabilite dal Consiglio Direttivo e a contribuire alle necessità economiche sociali.

Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato.

La radiazione di un socio, per i gravi motivi indicati dai punti 1, 2, 3, 4 dell'articolo 6 del presente statuto, deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci.

Tra i soci volontari e benefattori vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è esclusa qualunque limitazione alla vita dell'associazione; tutti i soci volontari e benefattori, in regola con il versamento della quota annuale, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.

I soci non possono intrattenere con l'associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali.

I soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa secondo l'importo ed entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art.6 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie, che hanno effetto immediato per tutti;
- morosità nel pagamento della quota sociale;
- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dalla prima assemblea successiva per:

- 1) iniziative in contrasto con gli scopi sociali o lo Statuto;
- 2) azioni, entro o fuori dell'Associazione, ritenute disonorevoli;
- 3) comportamenti che costituiscono ostacolo al buon andamento dell'Associazione;

4) condotta contraria al rispetto della dignità e della persona nei confronti di Soci, assistiti, collaboratori, terzi;
- per morte.

Art.7 - ORGANI SOCIALI

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Revisori dei Conti;
- e) Tesoriere.

Art.8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale ed è convocata, in ogni caso, dal Presidente, in sessione ordinaria, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio ed in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

La riunione dell'Assemblea può essere richiesta da almeno un quinto dei soci in regola con il pagamento delle quote al Presidente il quale, nel tempo più breve possibile, provvederà alla convocazione.

La convocazione dell'assemblea è fatta dal Presidente mediante lettera da recapitarsi agli associati, almeno otto giorni liberi prima della data fissata per l'adunanza, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica o fax.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la

presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega (non più di una), conferita ad altro socio; in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega.

Per le delibere concernenti le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

L'assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- 1) nomina membri del Consiglio Direttivo;
- 2) approvazione del Rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
- 3) approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite;
- 4) nomina Revisori dei Conti;
- 5) approvazione e modifica dei regolamenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- 1) approvazione e modifica dello statuto;
- 2) scioglimento dell'associazione;
- 3) ogni altro argomento di carattere straordinario che il Consiglio Direttivo intendesse sottoporre alla sua attenzione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti con diritto al voto, compresi i soggetti intervenuti per delega.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque fino ad

un massimo di nove membri, tutti eletti dall'Assemblea dei Soci.

Nel suo ambito il Consiglio Direttivo nomina il Tesoriere, il Presidente, il Vice Presidente: quest'ultimo rappresenta la Quavio Onlus solo in caso di assenza o dimissioni del Presidente.

La convocazione del Consiglio direttivo è fatta, di norma, mediante avviso esposto nella sede e negli uffici dell'Associazione, oppure mediante lettera da recapitarsi ai Consiglieri a mezzo posta, fax o email.

Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le cariche sono a titolo gratuito, hanno la durata di tre anni e i membri sono rieleggibili.

Qualora, durante il mandato venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo potrà cooptare altri membri in sostituzione di quelli mancanti.

I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea ordinaria successiva, la quale potrà confermarli o sostituirli; comunque i nuovi nominati dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo del quale entrano a far parte.

Qualora venisse meno contestualmente la maggioranza dei consiglieri, l'intero consiglio si intenderà decaduto ed il presidente o il vice presidente uscenti dovranno senza indugio convocare l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta si presenti una necessità impellente o il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere sempre verbalizzate ed ogni associato può prenderne visione.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- 1) eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere;
- 2) sottoporre all'Assemblea dei Soci il Rendiconto consuntivo, preventivo ed il piano previsionale delle entrate;
- 3) stabilire il programma delle attività;
- 4) fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
- 5) stabilire la quota associativa annua;
- 6) amministrare il patrimonio sociale;
- 7) accogliere o rigettare le domande di ammissione a Socio;
- 8) deliberare la decadenza dei Soci;
- 9) attuare le finalità statutarie;
- 10) deliberare la decadenza di un consigliere che non presenzi il Consiglio Direttivo per quattro sedute consecutive in un anno o che abbia perduto la qualifica di socio.

Art. 10 - IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta a maggioranza assoluta dei voti;
- 2) rimane in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo;
- 3) rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e sta in giudizio per conto della stessa;

- 4) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori;
- 5) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea;
- 6) sottoscrive i verbali del Consiglio Direttivo e cura che siano custoditi presso la sede dove possono essere consultati dai soci;
- 7) attua le delibere del Consiglio Direttivo e compie i conseguenti atti giuridici.

Art. 11 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni alle quali sia espressamente delegato.

Art. 12 - ORGANO DI CONTROLLO PER LA REVISIONE DEI CONTI

La revisione dei conti è affidata ad un organo monocratico o collegiale, con idonea abilitazione professionale, nominato dall'Assemblea a maggioranza semplice, nei casi previsti dalla legge o anche qualora lo ritenga necessario.

L'organo di controllo dura in carica due anni ed è rieleggibile.

L'organo di controllo per la revisione dei conti controlla la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e dello Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione del Rendiconto consuntivo.

Art. 13 - IL TESORIERE

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Tesoriere, che dura in carica per tutta la durata del Consiglio di cui è membro.

Il Tesoriere ha la responsabilità amministrativa

dell'Associazione. Collabora con il Presidente alla preparazione del Rendiconto preventivo e del Rendiconto consuntivo della spesa. Ha poteri di firma sui documenti fiscali.

Il Tesoriere cura ed è responsabile della tenuta dei libri contabili.

Il Tesoriere riceve tutti gli importi in denaro, gli incassi e le donazioni di qualunque tipo a favore dell'Associazione, li amministra e ne è responsabile.

Art. 14 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti da:

- 1) le quote associative e contributive dei soci;
- 2) contributi dei privati;
- 3) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- 4) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 5) donazioni e lasciti testamentari;
- 6) entrate da attività commerciali e produttive marginali;
- 7) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- 8) contributi di Organismi internazionali;
- 9) interessi sui depositi di conto corrente bancari o postali, interessi e proventi su investimenti in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Art. 15 - IL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci il Rendiconto Economico e Finanziario consuntivo ed il

piano previsionale delle entrate e delle spese.

L'esercizio sociale e finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Il Rendiconto ed il piano previsionale devono essere approvati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e, pertanto, entro il 30 aprile di ogni anno.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili e di avanzi di gestione le voci a), b), c), d), e) del punto 6 dell'articolo 10 del D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997.

E' obbligatorio impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 - SEZIONI AUTONOME

Il Consiglio Direttivo può favorire la formazione di nuovi gruppi di volontariato, forniti di autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa, che potranno organizzarsi con proprio atto costitutivo, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità per il loro operato.

Art. 17 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia

in prima che in seconda convocazione di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

La richiesta dell'assemblea straordinaria deve essere presentata da almeno 2/3 (due terzi) dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione provvederà a deliberare, sentito l'organismo di controllo, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa distribuzione imposta dalla Legge.

Art. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

L'attività associativa sarà regolata dal presente Statuto e da un Regolamento Interno che sarà predisposto a cura del Consiglio Direttivo, per l'organizzazione prettamente operativa.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto Sociale si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 4 dicembre 1997 numero 460, al quale si intende fare espresso riferimento in merito a definizioni, integrazioni, presunzioni ed interpretazioni del presente statuto.

L'organismo di controllo sugli enti non commerciali, istituito ai sensi dell'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n .662, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2000, è denominato Agenzia per le ONLUS ed ha sede in Milano. Opera in base al Regolamento di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 329 del 21 marzo 2001.